



**Comune di Lastra a Signa
Provincia di Firenze**

STATUTO COMUNALE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 12 DEL 18/02/2004
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 16 DEL 11/06/2013
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 76 DEL 30/09/2020**

INDICE

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Art. 1 - Principi	4
Art. 2 - Obiettivi primari	4
Art. 3 - Metodologie e fini	4
Art. 4 - Parità di genere	5
Art. 5 - Tutela del territorio	5
Art. 6 - Il Comune operatore di pace.....	5
Art. 7 - Interventi	5
Art. 8 - Programmazione.....	6
Art. 9 - Territorio - Frazioni - Palazzo Comunale.....	6
Art.10 - Albo Pretorio Informatico	6
Art.11 - Nome	6

PARTE SECONDA - ORGANI E COMPETENZE

TITOLO PRIMO - ORGANI ELETTIVI

Art.12 - Organi di governo.....	6
Art.13 - Consiglio Comunale	7
Art.14 - Rappresentanza dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea.....	7
Art.15 - Presidente del Consiglio Comunale.....	7
Art.16 - Competenze e attribuzioni	7
Art.17 - Regolamento	7
Art.18 - Commissioni Consiliari	8
Art.19 - Attribuzioni delle Commissioni	8
Art.20 - Consiglieri Comunali	8
Art.21 - Diritti e doveri dei consiglieri	9
Art.22 - Gruppi Consiliari	9
Art.23 - La Giunta Comunale	10
Art.24 - Funzionamento della Giunta	10
Art.25 - Attribuzioni	11
Art.26 - Decadenza della giunta	11
Art.27 - Verbalizzazione delle sedute	11
Art.28 - Il Sindaco	11
Art.29 - Ulteriori attribuzioni per materie	12
Art.30 - Ordinanze	12
Art.31 - Sostituzione	12
Art.32 - Titolarità e competenze degli assessori	12
Art.33 - Definizione linee programmatiche	12
Art.34 - Verifica dell'attuazione del programma	13

TITOLO SECONDO - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 35 - Ordinamento degli uffici e dei servizi	13
Art. 36 - Rapporti tributari	13
Art. 37 - Regolamenti di organizzazione.....	13
Art. 38 - Il Segretario Generale.....	13
Art. 39 - Il Vicesegretario Generale	13

Art. 40 - Il Direttore Generale (abrogato)	14
Art. 41 - Dirigenza	14
Art. 42 - Incarichi a contratto	14

TITOLO TERZO - SERVIZI

Art. 43 - I Servizi pubblici locali.....	14
Art. 44 - Carta dei servizi pubblici	14
Art. 45 - Modalità di erogazione dei servizi	14
Art. 46 - Gestione in economia	15
Art. 47 - Azienda speciale	15
Art. 48 - Istituzioni.....	15
Art. 49 - Il consiglio di amministrazione	15
Art. 50 - Il direttore	16
Art. 51 - Revoca del consiglio di amministrazione	16
Art. 52 - Società di capitali	16
Art. 53 - Partecipazione dell'utenza	16

TITOLO QUARTO - CONTROLLO INTERNO

Art. 54 - Controlli interni	16
Art. 55 - Collegio dei revisori dei conti.....	16
Art. 56 - Componenti del Collegio dei Revisori.....	17

PARTE TERZA - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

TITOLO PRIMO - FORME ASSOCIATIVE

Art. 57 - Convenzioni.....	17
Art. 58 - Consorzi.....	18

TITOLO SECONDO - FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 59 - Accordi di programma.....	18
-------------------------------------	----

TITOLO TERZO - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.60 - Principi generali.....	18
Art.61 - Partecipazione alla formazione degli atti.....	18
Art.62 - Volontariato.....	19
Art.63 - Istanze e petizioni	19
Art.64 - Referendum comunali.....	19
Art.65 - Consultazioni.....	19
Art.66 - Diritto di iniziativa.....	19
Art.67 - Raccolta delle firme.....	20
Art.68 - Verifica delle firme ed ammissibilità.....	20
Art.69 - Modalità per lo svolgimento del referendum.....	20
Art.70 - Effetti giuridici del referendum	20

TITOLO QUARTO - DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE

Art. 71 - Difensore Civico Territoriale.....	21
Art. 72 – 78 <i>abrogati</i>	21

TITOLO QUINTO - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 79 - Revisione dello Statuto.....	21
Art. 80 - Pubblicità dello Statuto e dei regolamenti	21
Art. 81 - Norme finali e transitorie.....	21
Art. 82 - Ulteriori norme transitorie.....	22

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1 – Principi

1. Il Comune di Lastra a Signa, quale ente autonomo locale, ispira la propria azione ai principi e ai diritti di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione nata dalla Resistenza antifascista.
2. Concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
3. Opera in piena autonomia e in collaborazione con le altre istanze della pubblica amministrazione secondo il principio di sussidiarietà affermato dalle leggi di indirizzo dello Stato.

Art. 2 – Obiettivi primari

1. Il Comune si pone quale obiettivo primario il raggiungimento delle migliori condizioni di vita per la propria popolazione tenendo presente nel contempo la necessità di improntare la sua azione in conformità al dettato costituzionale e alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (proclamata dall'ONU il 10 dicembre 1948).
2. Riconosce e tutela i diritti innati della persona umana : il diritto alla vita, alla salute, al lavoro e alla solidarietà sociale.
3. Tutela la famiglia, riconosciuta come fondamento morale e sociale della comunità, la maternità e l'infanzia, ai sensi degli artt. 29 e 31 della Costituzione.
4. Riconosce come famiglie le convivenze, e a tale scopo istituisce presso la segreteria comunale il "Registro delle Unioni Civili".

Art. 3 – Metodologie e fini

Per il raggiungimento dei propri fini il Comune indirizza la propria azione:

1. Alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riferimento alle categorie più deboli quali i disabili, gli anziani, i cittadini che non raggiungono il minimo vitale di reddito e quanti altri si trovino in condizioni di disagio sociale, sia mediante interventi diretti -da individuare e regolare con appositi regolamenti- sia mediante una continua azione di impulso e di proposta nei confronti dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri centri decisionali e di spesa nazionali e europei, per l'attuazione di politiche tendenti a migliorare la condizione dei cittadini;
2. Ad assicurare la tutela del territorio adottando idonee misure per la sua utilizzazione e il suo migliore assetto e alla tutela dell'ambiente (aria, acque, paesaggio) mediante un' oculata azione di controllo e di informazione, sul territorio e sui posti di lavoro, sulla base del

- principio dello sviluppo sostenibile;
3. Alla promozione dello sviluppo economico e della massima occupazione adottando tutte le iniziative atte a coinvolgere la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali. A questo scopo il Comune :
 - a. Favorisce le forme associative e cooperative attraverso incentivazioni di carattere tecnico organizzativo o economico finanziario;
 - b. Fornisce informazioni sui dati di cui è in possesso l'Amministrazione;
 - c. Favorisce la consultazione riguardante la formazione degli atti generali.
 - d. Riserva particolare attenzione alla cooperazione giovanile.
 4. Alla sicurezza sociale per garantire, nell'ambito delle sue competenze e in collaborazione con le strutture presenti nel territorio, il diritto alla salute attuando strumenti per renderlo effettivo e incentivando anche forme di volontariato;
 5. Informa la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà e garantisce il diritto di pari dignità nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al sesso, all'età, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla lingua, alla religione ed all'handicap.
Dedica particolare cura alla tutela della maternità
 6. Alla soluzione dei problemi specifici dei giovani mediante iniziative tendenti al loro coinvolgimento in attività sociali, culturali e sportive, alla creazione di opportunità di lavoro anche mediante incentivi a forme di cooperazione, alla informazione e sensibilizzazione relativamente ai problemi derivanti dall'uso di stupefacenti;
 7. Alla soluzione dei problemi specifici della popolazione anziana, attuando programmi e iniziative volte a mantenere i cittadini anziani come parte importante e partecipe della vita della comunità;
 8. A garantire e promuovere iniziative di accoglienza, solidarietà e amicizia rivolte a cittadini stranieri che vivono e lavorano nel territorio nonché verso singole comunità dei paesi europei ed extraeuropei;
 9. A garantire la sicurezza dei cittadini in campo sociale, sanitario e patrimoniale, in ogni luogo ove essi esercitano la loro attività (casa, lavoro, scuola, tempo libero), anche mediante interventi diretti e con azioni di impulso, coordinamento e collaborazione con altri organi dello Stato e delle Autonomie Locali.

Art. 4 – Parità di genere

1. Il Comune, in attuazione delle Leggi n. 215/2012 e n. 120/2011, assicura condizioni di pari opportunità tra i generi nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi.
2. Il Comune garantisce la presenza dei due sessi nella Giunta, e negli altri organi collegiali non elettivi del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Le disposizioni per garantire la parità di genere sono dettate, per ciascuno degli organi o dei soggetti sopra indicati, in specifiche norme del presente Statuto o dei Regolamenti comunali.
3. Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

Art.5 - Tutela del territorio

1. Il Comune di Lastra a Signa considera i beni paesaggistici, ambientali, architettonici, culturali e storici del proprio territorio patrimonio dell'intera comunità.
2. Attuando il principio di sussidiarietà elabora gli strumenti urbanistici in piena autonomia ed in

collaborazione con la Provincia e la Regione –secondo le rispettive competenze- ispirando la propria azione alla salvaguardia del territorio e al recupero del patrimonio architettonico e ambientale nel solco della grande tradizione umanistica di Firenze e della Toscana.

Art. 6 - Il Comune operatore di pace

1. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona umana, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli, riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
2. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione di cooperazione e informazione che tendono a fare del comune una terra di pace. *Assume* iniziative dirette e *favorisce* quelle delle istituzioni culturali e scolastiche, delle associazioni, dei gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Art.7 – Interventi

1. Il Comune, per il perseguimento dei principi enunciati nel presente statuto, si attiva con funzione mediatrice nelle controversie relative a conflitti di interessi fra diverse categorie sociali e nel campo del lavoro, e con funzione propulsiva per la tutela dei diritti dei cittadini.

Art.8- Programmazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà, fatte salve le diverse sfere di autonomia.

Art.9 - Territorio - Frazioni - Palazzo Comunale.

1. Il territorio del Comune si estende per kmq.43,06 e confina con i Comuni di Scandicci, Montespertoli, Signa, Montelupo e Carmignano. Nel territorio comunale, oltre al capoluogo, insistono le frazioni di Ginestra Fiorentina, Carcheri, Marliano, Vigliano, San Romolo, Quattro Strade, Malmantile, Brucianesi, Porto di Mezzo e Ponte a Signa le cui denominazioni sono storicamente riconosciute dalla collettività.
2. Il palazzo civico, sede dell'Amministrazione Comunale, è ubicato nel capoluogo.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 10 - Albo Pretorio informatico

1. Tutti gli atti comunali sono pubblici. Il Comune individua le misure idonee per favorirne la diffusione e la conoscenza, cura la raccolta aggiornata ed accessibile al pubblico dei regolamenti comunali e degli atti normativi adottati dagli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società a

partecipazione comunale.

2. Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, con apposito Regolamento di organizzazione, è disciplinato il funzionamento dell'Albo Pretorio informatico, per effettuare la pubblicazione degli atti per i quali disposizioni di Legge e di Regolamento prevedono l'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale.

Art.11 – Nome

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Lastra a Signa”.
2. Lo stemma e' cosi' definito : “argento a due scaglioni”;
3. Il gonfalone del Comune riporta lo stemma in campo rosso ed è definito dal bozzetto allegato sub. “A” allo statuto.

PARTE SECONDA - ORGANI E COMPETENZE

TITOLO I ORGANI ELETTIVI

Art.12 – Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. L' elezione del Consiglio e del Sindaco, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art.13 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, formato dal sindaco e dal numero di Consiglieri assegnati per Legge, rappresenta l'intera comunita', determina l'indirizzo ed esercita attività di programmazione e di controllo politico amministrativo .

Art. 14 – Rappresentanza dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea

1. Al Consiglio Comunale partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti delle comunità dimoranti sul territorio comunale non appartenenti all'Unione Europea.
2. Il numero e le modalità per la nomina e per determinare le funzioni di tali rappresentanti saranno stabilite con delibera del Consiglio Comunale.-

Art. 15 – Presidente del Consiglio Comunale

1. Il presidente del Consiglio Comunale è eletto dal Consiglio stesso nella sua prima seduta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. La votazione avviene per appello nominale.
3. Il presidente eletto entra immediatamente in carica.
4. Per la prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio è convocato dal Sindaco neoeletto nel termine perentorio di giorni 10 dalla data della proclamazione ed è presieduto, fino alla

elezione del presidente, dal consigliere anziano, con esclusione comunque del sindaco neo eletto e dei candidati a sindaco proclamati consiglieri.

5. Ove il consigliere anziano sia assente, o rifiuti, la presidenza è assunta dal più anziano secondo la graduatoria formata ai sensi dell'art. 18, 2° comma.
6. Il Consiglio Comunale con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 elegge nel suo senso due vicepresidenti.

Art.16 - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale gode di autonomia finanziaria, funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio Comunale esercita le competenze previste dall'art .42 del T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267 conformandosi ai principi e ai criteri stabiliti dal presente statuto e dalle norme regolamentari.
3. L'azione del Consiglio e' improntata alla massima pubblicità e trasparenza in modo da rendere edotta la cittadinanza dell'attività dell'Amministrazione Comunale.
4. Il Consiglio provvede entro 30 giorni dal nuovo insediamento a stabilire gli indirizzi per la nomina, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Decorso inutilmente tale termine permangono i criteri precedentemente stabiliti fino alla definizione dei successivi.
5. Nel definire gli indirizzi di cui sopra, il Consiglio detta disposizioni per assicurare le pari opportunità tra i generi nell'accesso a tali incarichi, prevedendo, laddove si tratti di nominare più di un rappresentante comunale nello stesso organismo esterno, meccanismi vincolanti per garantire la rappresentanza di entrambi i generi.
6. In sede di prima attuazione del comma 5, a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale immediatamente successivo all'entrata in vigore dello stesso comma, in mancanza di adeguamento degli indirizzi attualmente vigenti al principio ivi riportato, non si applica la clausola di conservazione di cui al comma 4, secondo periodo, e non si può procedere alla valida nomina dei rappresentanti comunali.
- 6bis. Le sedute, anche degli organi interni, possono svolgersi in videoconferenza, senza presenza fisica presso la sede comunale, a condizione che sia possibile identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e sia garantito lo svolgimento delle funzioni del segretario comunale. Le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza sono stabilite nel regolamento previsto dall'art. 17.

Art.17 – Regolamento

1. Il Consiglio Comunale regola la sua azione mediante un apposito regolamento basato sui seguenti principi :
 1. Fissare in almeno il 50% dei membri il numero legale per la validità delle sedute.
 2. Le modalità per la convocazione del Consiglio devono garantire ai consiglieri il tempo necessario per un attento esame preventivo degli atti.
 3. Deve essere garantita la più larga possibilità di presentazione delle proposte.
 4. Devono essere contemperate le esigenze di ampia discussione della proposta con quelle di funzionalità dei lavori del Consiglio anche mediante il contingentamento degli interventi.
 5. Garantire l'informazione da parte del presidente sulle questioni sottoposte al Consiglio.
 6. Fissare i quorum necessari per l'approvazione delle deliberazioni.
 7. Stabilire le modalità di votazione limitando l'esercizio dello scrutinio segreto soltanto ai casi che investono le qualità morali o fisiche delle persone;
 8. Stabilire che le sedute avvengano sempre in forma pubblica limitando le sedute "segrete "

- soltanto ai casi che investono apprezzamenti sulle qualità fisiche o morali delle persone;
9. Fissare le modalità di verbalizzazione delle sedute, di sottoscrizione e di approvazione dei verbali.
 10. Fissare le modalità di presentazione e di risposta, che deve comunque essere resa entro 30 giorni dalla presentazione, alle interrogazioni e ad ogni altro atto di sindacato ispettivo presentato dai consiglieri.
 11. Determinare le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature, risorse finanziarie e proprie strutture.
 12. Disciplinare la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il suo funzionamento.
 13. Prevedere la possibilità di trasformare il gettore di presenza in indennità a richiesta dell'interessato nei limiti di cui all'art. 82, 4° comma, del T.U. 18.8.2000 n. 267.
 - 13bis. Disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute, anche agli organi interni, in videoconferenza.

Art.18 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale di commissioni, anche di indagine sull'attività dell'amministrazione, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale ai gruppi politici che lo formano.
2. Il Regolamento di cui all'art.17 determina i poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione e stabilisce le forme di pubblicità dei loro lavori.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli assessori, i funzionari dell'Ente. Possono inoltre sentire le forze politiche, sociali ed economiche interessate all'oggetto in trattazione.
4. Le commissioni di controllo e di garanzia sono presiedute da un consigliere di minoranza.

Art.19 - Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito delle commissioni permanenti e' l'esame preparatorio di atti di speciale rilevanza sociale ed economica e di vasta complessità.
2. Le Commissioni devono esprimere il proprio motivato parere entro il termine previsto dal regolamento.
3. Le commissioni speciali devono rendere le loro conclusioni entro il termine assegnato dal Consiglio Comunale al momento della loro istituzione .

Art.20 - Consiglieri Comunali

1. L'elezione, la posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono dei propri atti.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate da chi e' stato eletto con la cifra elettorale individuale piu' alta e, a parità di cifra elettorale individuale, dal piu' anziano di età, con l'esclusione del sindaco e dei candidati a sindaco proclamati consiglieri
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Consiglio che provvede alla surroga entro *dieci* giorni dalla presentazione.
4. Le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci .
5. Oltre ai casi di decadenza esplicitamente previsti dalla legge, il consigliere comunale decade dalla carica per la mancata partecipazione a numero tre sedute consiliari consecutive senza

giustificato motivo.

6. Al verificarsi della condizione di cui al comma precedente, il presidente invita il consigliere a presentare le proprie giustificazioni assegnandogli il termine perentorio di giorni 10 dalla notifica del provvedimento.
7. L'apprezzamento della validità delle giustificazioni addotte compete al Consiglio Comunale, che vi provvede entro 30 giorni dalla presentazione delle giustificazioni stesse.
8. Nel caso di valutazione negativa o di mancata giustificazione il Consiglio pronuncia la decadenza del consigliere e procede alla surroga.

Art.21 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo, che esercitano secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'art.17 del presente statuto.
2. Qualora le proposte di deliberazione comportino un atto di amministrazione attiva, devono essere subordinate all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
3. Ai sensi del presente statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dei pareri tecnici e contabili, *ove previsti*.
4. Ciascun consigliere e' tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
5. Al fine di assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere (così come i componenti della Giunta) deve adempiere alle attestazioni e dichiarazioni, nonché al deposito dei documenti, inerenti la posizione reddituale e patrimoniale, come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e della L. n. 441/1982 e s.m.i.
6. Le modalità, i termini di presentazione e pubblicazione di quanto richiamato al comma 5, nonché le modalità di applicazione delle sanzioni in caso di inottemperanza, sono disciplinate da apposito Regolamento comunale.

Art.22 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento.
2. Possono costituirsi in gruppo, indipendentemente dal numero, gli eletti nella medesima lista elettorale.
3. Nel corso del mandato elettorale possono formarsi nuovi gruppi con un minimo di tre componenti.
4. E' ammessa la formazione di gruppi misti.
5. Della costituzione del gruppo i consiglieri danno comunicazione al Presidente, al Sindaco e al Segretario Comunale, indicando il nome del capogruppo.
6. Qualora manchi l'indicazione del capogruppo, sarà' considerato tale chi, nella lista di appartenenza, ha ottenuto piu' voti.
7. Il Regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
8. La conferenza è presieduta dal presidente del consiglio e vi partecipa il sindaco, o un suo delegato.
9. La conferenza viene sentita prima della formazione del calendario dei lavori e della compilazione dell'ordine del giorno.

10. I gruppi devono poter disporre di idonei locali dove riunirsi e dei necessari servizi di supporto.
11. Il bilancio del Comune prevede per l'attività dei gruppi contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale in relazione alla loro consistenza numerica, nel rispetto della legge vigente.

Art.23 - La Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di cinque assessori, deciso in concreto dal Sindaco, in sede di nomina o rinnovo dell'organo.
2. Gli assessori, tra cui un vicesindaco, sono nominati e revocati dal Sindaco, anche al di fuori del Consiglio Comunale. Di tali provvedimenti è data comunicazione al Consiglio.
- 2-bis. Il Sindaco nomina gli assessori, garantendo che ciascuno dei due sessi sia rappresentato per almeno un quinto degli assessori stessi, senza computare il Sindaco, ed, in ogni caso, per almeno una unità. Non è ammessa alcuna deroga motivata dall'impossibilità.
3. Gli assessori devono essere in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale.
4. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere.
5. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
6. La giunta opera, con atti concreti, per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
7. La giunta ha potere di iniziativa e di proposta relativamente agli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art.24 – Funzionamento della Giunta

1. Il Sindaco, o suo sostituto, convoca e presiede la Giunta.
2. Per la validità delle sedute è necessaria, a seconda della diversa composizione numerica, la presenza di almeno i seguenti componenti della Giunta, compreso il presidente:
 - a) Giunta composta da sei membri: numero legale pari a quattro;
 - b) Giunta composta da cinque membri: numero legale pari a tre;
 - c) Giunta composta da quattro membri: numero legale pari a tre;
 - d) Giunta composta da tre membri: numero legale pari a due.
3. In caso di contemporanea assenza del sindaco e del vicesindaco, assume la presidenza della Giunta, l'assessore più anziano di età.
4. La Giunta approva gli atti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, computando anche gli eventuali astenuti. In caso di parità di voti, l'atto non è approvato. Nel caso di decimali, si applica in ogni caso l'arrotondamento all'unità superiore.
- 4-bis. Pertanto, fermo restando il quorum costitutivo di cui al comma 2 ed a seconda dei diversi possibili casi di composizione dell'organo, il quorum deliberativo è il seguente:
 - a) presenti sei membri: quorum deliberativo pari a quattro favorevoli;
 - b) presenti cinque membri: quorum deliberativo pari a tre favorevoli ;
 - c) presenti quattro membri: quorum deliberativo pari a tre favorevoli;
 - d) presenti tre membri: quorum deliberativo pari a due favorevoli;
 - e) presenti due membri: quorum deliberativo pari a due favorevoli.
- 4-ter. Il quorum deliberativo di cui al comma 4-bis, lettera d), è applicabile soltanto nel caso di Giunta composta di cinque o quattro membri, compreso il Sindaco. Il quorum deliberativo di cui al comma 4-bis, lettera e), è applicabile soltanto nel caso di Giunta composta di tre membri, compreso il Sindaco.

5. Le votazioni, di regola, si effettuano a scrutinio palese, ad eccezione di quelle relative a fatti che prevedono apprezzamenti su persone.

Art.25 – Attribuzioni

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco.
2. La Giunta è organo a competenza generale e residuale.
3. La Giunta è competente per la erogazione dei contributi del Comune ad Enti e privati non altrimenti regolata da norme specifiche.

Art. 26- Decadenza della giunta

1. La giunta decade in caso di dimissioni del Sindaco.
2. In caso di revoca di uno o più assessori il sindaco deve darne motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta.

Art.27 - Verbalizzazione delle sedute

1. I verbali della Giunta vengono redatti a cura del Segretario Comunale, coadiuvato dalla U.O. Affari Generali, e vengono sottoscritti dal presidente e dal Segretario Comunale estensore.

Art. 28 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune e dell'esercizio delle funzioni statali e regionali delegate al Comune. Egli è garante del rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

2. Rappresenta il Comune, convoca e presiede la giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi stabiliti dalla legge.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, rispettando il principio secondo cui entrambi i sessi debbono essere opportunamente rappresentati tra i designati.

4. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni cessano dall'incarico alla scadenza naturale del loro mandato.

5. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

6. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

7. In caso di emergenza il sindaco attua i provvedimenti previsti dall'art. 14, commi 2 e 4 del T.U. 18.8.2000 n. 267.

8. Il sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti comunali e dai contratti di lavoro.

9. Il sindaco convoca i comizi per i referendum e le consultazioni popolari promosse ai sensi dello Statuto, ed è garante del loro corretto svolgimento.

10. Il sindaco indirizza e coordina l'attività della Giunta secondo gli indirizzi generali di governo adottati dal Consiglio.

11. Il sindaco verifica la rispondenza dei provvedimenti assunti dalla dirigenza agli obiettivi ed alle direttive di programma fissate dal Consiglio e dalla Giunta.

Art. 29 – Ulteriori attribuzioni per materie

Compete inoltre al sindaco :

- a) La rappresentanza amministrativa e in giudizio del Comune;
- b) La promozione di contatti e incontri che garantiscano collaborazione e cooperazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione e le istituzioni statali.
- c) La promozione e la stipula di gemellaggi, sulla base di deliberazioni consiliari, favorendo relazioni e scambi internazionali.
- d) La nomina dei messi comunali.
- e) Ogni altra funzione demandatagli dai regolamenti.

Art. 30 – Ordinanze

1. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emettendo ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.
2. Gli atti di cui al precedente comma sono motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
3. Alle ordinanze del sindaco è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, e nelle altre forme previste dalla legge o rese opportune dalla circostanza.

Art. 31 - Sostituzione

1. Il Sindaco nomina il vicesindaco scegliendolo fra gli assessori.
2. Il vicesindaco sostituisce in tutto il sindaco in caso di impedimento temporaneo o di sospensione dello stesso ai sensi dell' art. 59 del T.U. E. L. 18.8.2000 n. 267.
3. In caso di contemporanea assenza del sindaco e del vicesindaco tutte le funzioni, ivi comprese quelle di ufficiale di governo, vengono svolte dall'assessore più anziano di età.

Art. 32 - Titolarità e competenze degli assessori

1. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano per incarico del sindaco le funzioni di sovrintendenza al funzionamento degli uffici comunali e dei servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori specificamente definiti nell'incarico predetto.
2. Con l'incarico, che può essere revocato dal sindaco in qualsiasi momento, sono attribuite tutte le responsabilità connesse alle funzioni con lo stesso conferite.
3. Ogni assessore è tenuto a riferire periodicamente alla Giunta sullo stato di attuazione dei programmi annuali nelle materie per cui è incaricato.

4. Qualora nell'attribuzione degli incarichi le politiche di pari opportunità non vengano assegnate ad alcun assessore, si intendono ricomprese nelle funzioni del sindaco.
5. **abrogato.**

Art. 33 – Definizione linee programmatiche

1. Il sindaco predispose entro 30 giorni dalla proclamazione le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e lo sottopone all'esame della Giunta.
2. La Giunta si esprime sul documento nei successivi 15 giorni.
3. Dopo l'esame da parte della Giunta il documento è depositato presso la segreteria per 15 gg. Alla libera visione dei consiglieri.
4. Dell'avvenuto deposito si dà notizia mediante avvisi personali ai consiglieri.
5. Ogni consigliere può esprimere per iscritto le proprie proposte di modifica ed integrazione del documento.
6. Entro i 30 giorni successivi al deposito il documento, insieme alle osservazioni e proposte di modifica, è presentato al Consiglio, che si esprime con voto palese.

Art. 34 – Verifica dell'attuazione del programma

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il sindaco ed i singoli assessori presentano al consiglio comunale relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.
2. Il consiglio si esprime per voto palese.

TITOLO SECONDO ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 35 – Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune provvede all'organizzazione dei propri uffici e servizi in piena autonomia e con il solo limite delle disponibilità di bilancio.
2. L'organizzazione è ispirata al principio della separazione fra le funzioni di programmazione e controllo, attribuite agli organi elettivi, e quelle di gestione riservate alla struttura burocratica.
3. La struttura è suddivisa in aree funzionali ove la responsabilità gestionale è ricondotta ad una unica posizione dirigenziale.

Art. 36 — Rapporti tributari

1. Nei rapporti tributari con i cittadini l'amministrazione comunale si attiene ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27.6.2000, ed in particolare agli articoli 2, 6 e 7 relativi a :
 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni;
 - Conoscenza degli atti e semplificazione delle procedure;
 - Chiarezza motivazione dei provvedimenti

Art. 37 – Regolamenti di organizzazione

1. La Giunta approva uno o più regolamenti con i quali organizza gli uffici ed i servizi secondo i seguenti principi :
 - a) Buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione burocratica.
 - b) Flessibilità, in modo da corrispondere costantemente all'evolversi delle necessità

amministrative.

- c) Trasparenza a tutti i livelli dell'azione amministrativa, garantendo l'accesso più ampio ai documenti ed alle informazioni e la partecipazione dei cittadini.
 - d) Equa ripartizione dei carichi di lavoro e pari opportunità di carriera senza discriminazioni fra i sessi.
 - e) Riconoscimento e valorizzazione del ruolo delle organizzazioni sindacali dei dipendenti per la contrattazione decentrata delle materie che la legge demanda a tale istituto.
 - f) Accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli strumenti giuridici e finanziari.
2. Il regolamento assicura momenti di coordinamento fra le varie aree al fine di armonizzare nel suo complesso l'attività amministrativa del Comune.

Art. 38– Il Segretario Generale

1. Il Segretario generale del Comune, ha uno status professionale ed esercita le funzioni obbligatorie, secondo quanto previsto dalla Legge e dai contratti collettivi di lavoro. Esercita, altresì, le ulteriori funzioni espressamente attribuitegli dal Comune, sempre in base a quanto previsto dalla Legge o dai contratti collettivi.

Art. 39- Il Vicesegretario Generale

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere la nomina di un Vicesegretario generale del Comune, in possesso dei requisiti di Legge, per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 40 – Il Direttore Generale

Abrogato

Art. 41 – Dirigenza

1. Esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata l'autonoma competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e la responsabilità del risultato finale per l'esercizio delle attività dell'Ente.
2. Le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottoordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse.
3. Ad ogni area funzionale è preposto un dirigente od un funzionario con funzioni dirigenziali al quale sono attribuite tutte le competenze fissate dalla legge (rilascio di autorizzazioni, concessioni, stipula contratti ecc.) ed in generale i compiti amministrativi e gestionali anche a rilevanza esterna e di natura discrezionale.
4. Il regolamento di organizzazione stabilisce le modalità di nomina, sostituzione temporanea e revoca dei responsabili di area.
5. Il medesimo regolamento stabilisce altresì i criteri di assegnazione degli obiettivi e di valutazione dei risultati dei responsabili di area.

Art. 42 – Incarichi a contratto

1. I posti di responsabile di area/settore di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione possono essere ricoperti mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267.

TITOLO TERZO SERVIZI

Art. 43 – I servizi pubblici locali

1. Il Comune nell'ordinamento dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di universalità, tutela dei diritti dei cittadini utenti, autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità. La scelta degli amministratori e dei dirigenti si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi.
2. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.

Art. 44 – Carta dei servizi pubblici

1. Ciascun erogatore di servizi, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti per garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria carta dei servizi.
2. La carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela degli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della carta dei servizi erogati dal Comune direttamente od in regime di concessione.

Art. 45 - Modalità di erogazione dei servizi.

1. Il Comune gestisce i servizi:
 - a) In forma diretta e in economia;
 - b) Mediante concessione a terzi quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) A mezzo di azienda speciale quando si tratta di servizi di grande rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) A mezzo di istituzione, per i servizi sociali privi di rilevanza economica;
 - e) A mezzo di società di capitali qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 46- Gestione in economia

1. L'economia diretta è la forma prevalente di gestione data la struttura dell'Ente e la natura dei servizi erogati.
2. Appositi regolamenti disciplinano la gestione dei vari servizi.

Art. 47 – Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, sulla base di una documentata proposta dalla quale è possibile valutare i vantaggi di economicità e produttività e previo motivato parere dei revisori dei conti, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi a carattere produttivo e di sviluppo economico e sociale.

2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati da apposito statuto, che deve essere approvato dal consiglio comunale, e da regolamenti pure approvati dal consiglio comunale.
3. Il presidente e il consiglio di amministrazione sono nominati dal consiglio comunale, al di fuori del proprio seno, fra persone di provata capacità ed esperienza nel settore interessato e in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
4. Il consiglio comunale può revocare il presidente o i membri del consiglio di amministrazione per gravi e comprovate violazioni di legge, inadempienze o inefficienza su proposta della giunta comunale o di un terzo dei consiglieri e a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 48 - Istituzioni.

1. Il consiglio comunale per la gestione di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento che ne disciplini l'organizzazione e l'attività e previa la redazione di un apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino:
 - I costi dei servizi
 - Le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Sul piano finanziario deve essere acquisito il parere dei revisori dei conti.
3. Il regolamento deve altresì determinare la dotazione organica del personale, l'assetto organizzativo, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali. Può inoltre prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

Art.49 - Il consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione è composto dal presidente e da due componenti e viene eletto dal Consiglio Comunale non fra i propri componenti fra persone aventi i requisiti per essere eletti consiglieri comunali e sulla base di un curriculum vitae che dimostri la loro esperienza nelle materie relative ai servizi affidati all'istituzione.
2. I compiti e i poteri del Presidente e del consiglio di amministrazione sono stabiliti dal regolamento.
3. Il consiglio di amministrazione dura in carica quanto il consiglio comunale e le sue funzioni sono prorogate fino alla nomina dei successori.

Art. 50 - Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato per concorso pubblico o per chiamata, secondo modalità previste dal regolamento del personale del Comune.
2. Il direttore dirige tutta l'attività dell'istituzione secondo le modalità fissate dal regolamento.

Art. 51- Revoca del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio comunale, su proposta di un apposita commissione consiliare nella quale sono rappresentate le forze politiche presenti nel Consiglio, può revocare il presidente e i singoli membri del consiglio di amministrazione per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza, persistente contrasto con gli indirizzi generali del Comune.

Art. 52- Società di capitali

1. Il Consiglio comunale, sulla base di motivata proposta, supportata dal parere dei Revisori dei conti, può deliberare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi la cui natura rende opportuna la partecipazione alla gestione di altri soggetti pubblici o privati.
2. La partecipazione a società di capitali è, in ogni caso, sottoposta ai limiti, ai contingenti numerici massimi e ai divieti assoluti previsti dalle Leggi statali di finanza pubblica *pro tempore* vigenti ed applicabili agli enti locali.
3. In sede di eventuale deliberazione di nuova partecipazione a società di capitali controllate o di conferma, a qualsiasi fine, di partecipazione già esistente, il Consiglio assicura che lo statuto societario da approvare contenga norme attuative delle disposizioni per la parità di genere previste dalla Legge 12/07/2011, n. 120 e dal DPR 30/11/2012, n. 251.
4. Il Consiglio, in alternativa alla modifica dello statuto societario, delibera indirizzi per le società di capitali cui il Comune già partecipa e controlla, per assicurare il rispetto della parità di genere di cui alle norme riportate al comma precedente.

Art.53 - Partecipazione dell'utenza

1. Qualunque sia la forma di gestione del servizio deve essere assicurata all'utenza la possibilità di controllo e intervento.

TITOLO QUARTO CONTROLLO INTERNO

Art. 54 - Controlli interni

1. Con apposito Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, è disciplinato il sistema dei controlli interni del Comune.

Art. 55- Collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei Revisori dei conti collabora con il Consiglio Comunale nelle funzioni di controllo e di indirizzo di quest'ultimo ed a tal fine esprime rilievi e proposte tendenti ad ottenere una migliore efficienza, economicità e produttività della gestione; esprime il proprio parere sul regolamento di contabilità; vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto, nell'esercizio delle quali può disporre ispezioni, acquisire qualsiasi documento, convocare funzionari e impiegati del Comune o delle istituzioni che hanno l'obbligo di presentarsi a rispondere.
3. I componenti del Collegio restano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza,

- e sono rieleggibili una sola volta.
4. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta ogni trimestre e redige un verbale delle operazioni compiute; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
 5. Il Collegio dei Revisori riferisce sulle grandezze finanziarie iscritte nel bilancio preventivo e certifica la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione; a tale fine il Collegio trasmette al Consiglio un rapporto sul prospetto di Bilancio preventivo ed una relazione al conto consuntivo che accompagni la proposta di deliberazione consiliare.
 6. E' garantita al Collegio dei Revisori una struttura adeguata allo svolgimento delle funzioni.
 7. I verbali del Collegio sono pubblici.

Art. 56 - Componenti del Collegio dei Revisori

1. Per i Revisori dei Conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall'art.2399 del Codice Civile e le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale, nonché quelle previste dall' art. 6 quinquies della legge n. 80/1991.
2. Non possono esercitare la funzione di Revisore i Consiglieri Comunali e gli Amministratori Comunali in carica.
3. Le proposte di nomina dei revisori devono essere adeguatamente motivate in relazione ai titoli ed alle capacità professionali richieste.
4. Per la revoca dei componenti il Collegio valgono le norme previste dal primo e secondo comma dell'art.2400 del Codice Civile.
5. Le dimissioni da componenti il Collegio devono essere comunicate a mezzo raccomandata al Sindaco e agli altri membri del Collegio.
6. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi motivo un revisore, il Sindaco deve portare la reintegrazione del Collegio all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale successivo, e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla notizia.
7. Il Consiglio Comunale dovrà deliberare la reintegrazione entro ulteriori trenta giorni.
8. Il nuovo nominato scade insieme con quelli in carica.
9. Qualora si verifichi una causa di incompatibilità o di decadenza si applicano le disposizioni previste nel caso di dimissioni.

PARTE TERZA - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

TITOLO PRIMO FORME ASSOCIATIVE

Art. 57 - Convenzioni.

1. Il Comune, al fine di svolgere determinati servizi o funzioni in modo coordinato, può stipulare convenzioni con la Provincia e/o con altri comuni.
2. I progetti di convenzione sono predisposti dalla giunta comunale e devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Devono essere accompagnati da una relazione dalla quale si evincano i vantaggi sia in termini di funzionalità, sia in termini economici.

3. Le convenzioni sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Art. 58 - Consorzi.

1. Per la gestione di servizi di particolare importanza e al fine di ottenere economie di scala, il Comune può promuovere la costituzione di un consorzio fra enti locali o aderire ad analoghe iniziative promosse da altri enti.
2. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, approva lo schema di convenzione, predisposto come previsto dal precedente art. 49, unitamente allo statuto del consorzio.

TITOLO SECONDO FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 59- Accordi di programma.

1. Il Comune per la realizzazione di opere, di interventi o programmi di particolare importanza e complessità, che necessitino dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo deve prevedere le finalità perseguite, le forme di attivazione dell'arbitrato di controllo e degli interventi surrogatori.
3. Il sindaco definisce e stipula gli accordi di programma con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO TERZO PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.60 - Principi generali.

1. Il Comune opera nella massima trasparenza, imparzialità ed efficacia. A tal fine promuove, nelle forme e modi consentiti dalla legge e dai regolamenti, seguendo i principi ispiratori della carta del Nuovo Municipio, la massima partecipazione dei cittadini alla vita dell'Ente anche mediante sistemi informativo-statistici automatizzati che assicurino la circolazione delle conoscenze e delle informazioni e la loro fruizione su tutto il territorio.
2. Il Comune incentiva e privilegia le libere forme associative e, in particolar modo, le organizzazioni di volontariato con appositi programmi di intervento.
3. Il regolamento disciplina le varie forme di partecipazione delle associazioni all'attività dell'Ente, ne fissa i limiti e le modalità.
4. Particolare attenzione viene rivolta ai settori relativi all'assistenza, alla cultura, allo sport e alle attività ricreative.

Art.61 - Partecipazione alla formazione degli atti

1. Il Comune nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini procede alla consultazione degli interessati sia in forma diretta, mediante questionari, assemblee, audizioni, conferenze di programma, sia in forma indiretta mediante convocazione

- dei rappresentanti di categoria.
2. Alla formazione del bilancio dovrà essere assicurata la più ampia forma di partecipazione da parte dell'associazionismo e delle categorie economiche. Il Regolamento di Contabilità disciplina la pubblicità del bilancio annuale.
 3. Il precedente comma non si applica nei procedimenti relativi all'adozione di tariffe, atti relativi a tributi, strumenti di pianificazione territoriale e altri atti per i quali la legge o lo statuto prevedono specifiche forme di consultazione.
 4. In ogni caso e' garantita la partecipazione agli atti dei cittadini prevista dalla legge 241/90.

Art.62 – Volontariato

1. Il Comune riconosce il ruolo del volontariato come espressione libera ed autonoma della comunità locale.
2. Favorisce e promuove le azioni delle associazioni di volontariato come complemento e ausilio nella gestione dei servizi di grande valenza sociale ed assistenziale, ed a tal fine istituisce una consulta permanente del volontariato, la cui composizione e organizzazione viene stabilita con apposito atto deliberativo, quale organo consultivo da convocare in occasione di adempimenti di particolare rilevanza, e, comunque, almeno una volta all'anno in preparazione alla sessione di approvazione del Bilancio preventivo del Comune.
3. Il Comune riconosce la particolare importanza e funzione delle associazioni che storicamente operano a favore di tutta la collettività specialmente nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale e della protezione civile.

Art.63- Istanze e petizioni

1. Le istanze e le petizioni di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente per materia.
2. Il Sindaco, sentiti gli assessori interessati e previa apposita relazione del responsabile della competente area, risponde nel termine di 30 giorni dal loro deposito.
3. Il Regolamento di cui all'art. 60, comma 3, disciplina le modalità per l'inoltro e l'esame di istanze e petizioni agli organi elettivi del Comune.

Art.64 - Referendum comunali

1. Possono essere indetti referendum popolari consultivi, propositivi e abrogativi su materie di competenza comunale e incidenti nell'ambito del territorio del Comune ad eccezione di:
 - a) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza e revoca ;
 - b) personale del Comune o di sua aziende speciali o istituzioni ;
 - c) regolamento del Consiglio Comunale;
 - d) bilancio e contabilità;
 - e) materie sulle quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
 - f) pareri richiesti da disposizioni di legge;
 - g) tributi e tariffe;
 - h) provvedimenti concernenti la tutela delle minoranze etniche e religiose;
 - i) strumenti urbanistici generali ed attuativi

Art.65- Consultazioni

1. Il Comune organizza in modo separato e distinto, ma contemporaneamente allo svolgimento del referendum previsti dall'art. 64, forme di consultazione, sugli stessi argomenti, dei cittadini in età dai 16 ai 18 anni e dei cittadini stranieri residenti non aventi diritto di voto. I risultati, di tale consultazione hanno una mera funzione conoscitiva e non si computano ai fini delle risultanze referendarie.

Art.66 - Diritto di iniziativa

1. Il referendum comunale può essere indetto su iniziativa :
 - di 1000 cittadini iscritti nelle liste elettorali,
 - del Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri in carica limitatamente ai referendum consultivi.
2. La proposta di referendum deve essere scritta in forma chiara semplice e sintetica e deve consentire la scelta fra due o più opzioni relative alla stessa materia.
3. La richiesta di referendum da parte dei cittadini deve essere presentata da un comitato promotore e deve essere sottoscritta da almeno 20 cittadini residenti nel Comune e iscritti nelle liste elettorali.

Art.67 - Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire a cura del comitato promotore entro 90 giorni dal deposito della proposta.
2. Il Comune dà tutta la collaborazione possibile mettendo a disposizione i locali e fissando dei giorni nei quali è possibile procedere alle autentiche anche nelle ore pomeridiane.

Art.68 - Verifica delle firme ed ammissibilità

1. Il Servizio Affari Generali del Comune, sotto la sovrintendenza del Segretario Generale, verifica il numero e la validità delle firme poste sotto la richiesta di referendum.
2. Qualora il Segretario Generale accerti che il numero delle firme valide è pari o superiore a quello prescritto, lo comunica al Sindaco e al Comitato promotore.
3. Il Consiglio Comunale, previa apposita relazione del Segretario Generale, procede al giudizio di ammissibilità e ha facoltà di proporre, ove lo ritenga necessario, al Comitato promotore una più chiara e completa formulazione dei quesiti referendari.
4. Concluso il giudizio di ammissibilità e definita la formulazione dei quesiti, il Consiglio Comunale dà mandato al Sindaco di indire il referendum entro 60 giorni dalla delibera.

Art.69- Modalità per lo svolgimento del referendum

1. La delibera che ammette e indice il referendum deve indicare:
 - le caratteristiche della scheda;
 - la composizione e i compiti della commissione elettorale nella quale deve essere presente, ove esista, almeno un membro del comitato promotore;
 - le norme sulla propaganda e la pubblicità elettorale;
 - le operazioni di voto con la indicazione del numero dei componenti i seggi;
 - il piano finanziario e l'imputazione della spesa.
2. Il referendum non può essere indetto nel periodo che va dal 1 luglio al 30 settembre nè in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.

3. Eventuali reclami relativi alle operazioni referendarie devono essere presentati al Sindaco entro 10 giorni dalla ultimazione delle operazioni di scrutinio e sono esaminati dalla Commissione Elettorale nel termine di 10 giorni dalla loro presentazione.
4. Unitamente al certificato elettorale ai cittadini deve essere inviato una sintetica illustrazione dell'oggetto del referendum e delle conseguenze oggettive di ciascuna opzione sottoposta al voto popolare.
5. L'accertamento della validità dello scrutinio e la proclamazione dei risultati sono fatti dalla commissione elettorale di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di referendum.

Art.70- Effetti giuridici del referendum

1. Se la proposta referendaria abrogativa ottiene il consenso della maggioranza dei voti validi espressi ed alla consultazione ha partecipato almeno il 40% degli aventi diritto al voto, l'atto amministrativo soggetto a referendum perde efficacia dal 16° giorno successivo a quello della proclamazione del risultato.
2. Nel caso in cui il referendum sia consultivo, il Consiglio Comunale ne discute l'esito entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato.
3. Il Consiglio può deliberare in modo non conforme alla decisione consultiva referendaria con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4. In caso di referendum propositivo il consiglio comunale ne discute l'esito entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato.
5. Entro gli ulteriori 30 giorni, previa acquisizione dei pareri previsti dall'art.49 del TUEL del 18.8.2000 n. 267, assume l'atto proposto.
6. Il Consiglio Comunale può deliberare in modo non conforme alla decisione referendaria con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
7. Nel caso in cui la delibera da assumere a seguito di consultazione referendaria non sia attuabile senza variazione di bilancio il Consiglio ha facoltà di rinviarne l'efficacia all'esercizio finanziario successivo.

TITOLO QUARTO DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE

Art. 71 Difensore civico territoriale

1. Le funzioni del difensore civico di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 267/2000, possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della Provincia nel cui territorio rientra il Comune di Lastra a Signa. In tal caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. La convenzione associativa, approvata dal Consiglio, disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

Art. 72- Requisiti per l'elezione.	Abrogato
Art. 73- Modalità di elezione e durata in carica	Abrogato
Art. 74 - Incompatibilità	Abrogato
Art. 75 - Ambito di intervento.	Abrogato
Art. 76 - Poteri del difensore civico.	Abrogato
Art. 77- Rapporti con gli organi del Comune.	Abrogato

TITOLO QUINTO
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 79 - Revisione dello Statuto.

1. Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Tuttavia, qualora tale maggioranza non venga raggiunta alla prima seduta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le proposte di modifica possono essere presentate dalla giunta, da un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, dai cittadini mediante la procedura prevista per il referendum comunale.

Art. 80- Pubblicità dello Statuto e dei regolamenti.

1. Allo statuto, ai regolamenti e alle loro modifiche, oltre alle forme di pubblicità previste dalla legge, deve essere data la migliore diffusione, anche attraverso manifesti, annunci su radio locali, incontri con le categorie interessate, onde consentire la loro conoscenza da parte della cittadinanza.

Art. 81 - Norme finali e transitorie.

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Dal momento della sua efficacia, i regolamenti vigenti restano in vigore in quanto compatibili.

Art. 82 - Ulteriori norme transitorie

1. Le modifiche e le abrogazioni di cui alla prima revisione statutaria, entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico comunale del testo coordinato dello Statuto, salvo quanto riportato nei successivi commi.

2. La modifica dell'articolo 13, decorre dal primo rinnovo del Consiglio Comunale in carica successivo alla data di entrata in vigore della prima revisione statutaria. Sino a tale data, l'art. 13 resta in vigore nel seguente testo:

“Art. 13 - Consiglio Comunale - 1. Il Consiglio Comunale, formato dal sindaco e da 20 consiglieri, rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita attività di programmazione e di controllo politico amministrativo “.

3. La modifica dell'articolo 23, commi 1, 2 e 2-bis, decorre dal primo rinnovo del Consiglio Comunale in carica successivo alla data di entrata in vigore della prima revisione statutaria. Sino a tale data, l'art. 23, commi 1 e 2, restano in vigore nel seguente testo:

“Art. 23 - La Giunta Comunale

1. La giunta e' composta dal Sindaco e da sette assessori.
2. Gli assessori, tra cui un vicesindaco, sono nominati e revocati dal sindaco anche al di fuori del Consiglio Comunale. Nell'indipendente esercizio del potere di nomina il sindaco provvede a che, ove possibile, ciascun sesso sia rappresentato per almeno un terzo degli assessori. (...).”.

4. La modifica dell'articolo 24, decorre dal primo rinnovo del Consiglio Comunale in carica successivo alla data di entrata in vigore della prima revisione statutaria. Sino a tale data, l'art. 24 resta in vigore nel seguente testo:

“Art. 24 - Funzionamento della Giunta

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta.
2. Per la validità delle sedute e' necessaria la presenza del sindaco, o del vicesindaco, e di almeno altri tre assessori.
3. In caso di contemporanea assenza del sindaco e del vicesindaco assume la presidenza l'assessore più anziano di età, e la riunione è valida con la presenza di almeno 4 assessori.
4. La Giunta approva i provvedimenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
5. Le votazioni di regola si effettuano a scrutinio palese ad eccezione di quelle relative a fatti che prevedono apprezzamenti su persone.”

5. L'abrogazione dell'articolo 40 decorre dalla data di scadenza dell'incarico di Direttore generale in essere alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 2 del 25/01/2010. Sino a tale data, l'art. 40 resta in vigore nel seguente testo: “Art. 40 – Il Direttore General e- 1. Il regolamento di organizzazione può prevedere la figura del direttore generale, nominato dal sindaco previa delibera di giunta, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 108 del T.U. 18.8.2000 n. 267.”
